




# ORDINANZA



**TASSA USO CANALIZZAZIONI**

**Il Municipio di Monteceneri,**  
con risoluzione municipale 637/2025 del 06 ottobre 2025

richiamati:

- il Regolamento comunale delle canalizzazioni;
- l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- l'art. 110 della Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque (LALIA) del 2 aprile 1975;

**decreta:**

Le tasse d'uso delle canalizzazioni per l'anno 2026 (IVA esclusa) sono così stabilite:

1. CHF 1.10 per ogni m<sup>3</sup> di acqua potabile consumato, ritenuto un minimo di CHF 100.00. Per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori dell'AP per il 2025 (art. 37 cpv. 5 e 6 del Regolamento).
2. La tassa è dovuta dal proprietario dello stabile allacciato o del fondo allacciato ed è pagabile entro 30 giorni dalla data di emissione del conteggio da parte del Servizio finanziario. Trascorso tale termine decorre un interesse di mora.
3. In aggiunta alla tassa indicata verrà computata l'IVA.
4. Eventuali reclami sono da presentare al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica del conteggio. Alla scadenza di questo periodo, se non viene contestata, la tassa è definitiva ed è parificata ad un titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF.

Ai sensi dell'art. 192 LOC la presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali e sul sito internet del Comune per un periodo di 30 giorni, a far data dall'8 ottobre 2025.

Trascorso il periodo di pubblicazione, la presente Ordinanza entra in vigore con effetto al 1. gennaio 2026 e annulla ogni altra disposizione precedente in vigore.

Ai sensi dell'art. 208 LOC contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dall'inizio della pubblicazione, tenuto conto delle ferie giudiziarie.

**PER IL MUNICIPIO DI MONTECENERI**

**Il Sindaco**  
  
P. Solcà



**Il Segretario**  
  
C. Sasselli

Monteceneri, 7 ottobre 2025

